



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

La legislazione regionale in materia di turismo

ultimo aggiornamento: 09/02/2016

Relazione d'Ufficio

Introduzione	pag. 3
La competenza legislativa in materia turistica	pag. 5
Il turismo in Calabria tra cultura e sviluppo	pag. 11

Legislazione

Ambito d'intervento <i>Organizzazione turistica regionale</i>	pag. 13
Ambito d'intervento <i>Operatori turistici</i>	pag. 16
Ambito d'intervento <i>Operatori del settore della produzione, organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici</i>	pag. 25
Ambito d'intervento <i>Professioni turistiche</i>	pag. 27
Ambito d'intervento <i>Formazione professionale</i>	pag. 30
Ambito d'intervento <i>Demanio marittimo</i>	pag. 31



LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI TURISMO

INTRODUZIONE

La realizzazione del presente dossier costituisce uno tra gli obiettivi operativi definiti dal Settore Seconda Commissione ed Affari dell'Unione Europea, inserito nel piano delle performance, approvato dall'Ufficio di Presidenza con delibera n. 38 del 2014.

Il tema individuato risponde all'obiettivo strategico selezionato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria di ridurre le soccombenze in tema di contenzioso costituzionale.

Si è scelto di proporre una raccolta organica delle norme legislative che disciplinano la materia del turismo nella regione Calabria.

La logica di tale attività è quella di favorire una chiara e più agevole conoscenza della materia turistica, non solo in favore degli addetti ai lavori in senso stretto, ma anche per coloro che, pur non essendo direttamente soggetti interessati dalle disposizioni di legge, volessero avvicinarsi alla complessa materia in esame, che, come si specificherà più avanti, presenta numerose problematiche.

L'attività svolta ha riguardato in particolare una prima fase dedicata al censimento della normativa regionale calabrese in materia. Si è proceduto anche ad analizzare il testo unico nazionale in materia di turismo, con l'approfondimento della questione di costituzionalità sollevata in merito da alcune Regioni italiane.

Nella prima parte del lavoro si è raggiunto un primo obiettivo che è stato quello di verificare, oltre alla vigenza e l'efficacia delle disposizioni di legge in esame, anche l'individuazione delle materie e dei soggetti ad esse afferenti.

In particolare, l'analisi ha riguardato l'esame delle leggi regionali dal 1985 al 2015 e l'esame del Testo Unico nazionale sul turismo, d. lgs. 23/05/2011 n.79. Esaminando detta normativa è emerso come la stessa avrebbe bisogno di essere rivista ed aggiornata, come verrà evidenziato nel successivo paragrafo dedicato alle "criticità".

In una seconda fase, si è proceduto ad aggregare nei seguenti ambiti di intervento la materia turistica:

- Organizzazione Turistica Regionale. In tale sezione sono state inserite le norme che conferiscono le funzioni e le competenze a Regione, Province e Comuni. Si individuano, quali norme di riferimento, la l. r. n.13/85, la l. r. n.34/2002, la l. r. n.08/2008;



LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI TURISMO

- Disciplina in materia di operatori turistici. In questa sezione sono ricomprese le disposizioni regionali che disciplinano la materia degli operatori turistici, in particolare le norme riguardanti le strutture ricettive, che sono suddivise in alberghiere, extralberghiere, strutture ricettive all'area aperta e stabilimenti balneari. Si individuano quali norme di riferimento la l. r. n.26/1985, la l. r. n.28/1986, la l. r. n.20/1990, la l. r. n.4/1995, la l. r. n.14/1995, la l. r. n.2/2003, la l.r. n.4/2008, la l.r. n.8/2008, la l. r. n.50/2009, la l.r. n.38/2012;
- Operatori del settore della produzione, organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici. Questa sezione ricomprende le norme che definiscono i suddetti operatori indicando, oltre al concetto di Direttore turistico anche le procedure per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo. Si individua quale norma di riferimento la l. r. n.8/2008;
- Professioni turistiche. Rientrano in questa sezione le norme che sanciscono i principi e regolano la materia dei professionisti in ambito turistico, dando definizioni e classificazioni delle diverse figure. Si individuano quali norme di riferimento la l. r. n.17/2004 e la l. r. n.8/2008;
- Formazione professionale. Detta sezione è dedicata alla formazione professionale, individuando quali norme di riferimento la l. r. n.35/1990 e la l. r. n.14/1992.
- Disciplina delle Funzioni Amministrative in materia di Demanio Marittimo. Contiene norme relative alla delega di funzioni amministrative e alle concessioni amministrative sulle aree del demanio marittimo (si individua, quale norma di riferimento la l. r. n.17/2005).



Consiglio regionale della Calabria
Seconda Commissione consiliare



Mare, Natura e Cultura

LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI TURISMO

COMPETENZA IN MATERIA DI TURISMO

Il turismo costituisce senza dubbio uno dei settori nei quali si riscontra il maggior tasso di regionalizzazione, anche se occorre avvertire che il processo che ha portato alla piena attuazione della competenza legislativa delle Regioni, ed al conseguente trasferimento delle corrispondenti funzioni amministrative a livello regionale e locale, non è stato né semplice né breve.

La “storia” dell’intervento pubblico nel turismo è, infatti, stata in gran parte scandita dalle scelte del legislatore statale, che ha impresso un forte condizionamento sia ai modelli organizzativi, sia agli obiettivi e caratteri di tale intervento.

Antecedentemente alla riforma del Titolo V della Costituzione e dell’art. 117 in particolare, il “turismo” era inserito tra le materie di legislazione concorrente, statale e regionale, lasciando la competenza di determinare i principi fondamentali afferenti alla materia esclusivamente in capo allo Stato.

La riforma Bassanini prima, ed il D.lgs. n. 112/1998 poi, hanno conferito notevole accelerazione al processo di devoluzione delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e da queste agli enti locali in virtù del principio di “sussidiarietà”, cioè di preferenza di attribuzione delle competenze agli enti più prossimi alla comunità locale.

Il quadro delle competenze è profondamente mutato in seguito alla riforma costituzionale del 2001, che, non inserendo la materia del turismo nell’elencazione delle competenze regionali di tipo concorrente (e nemmeno in quelle di competenza esclusiva statale) ne ha determinato, implicitamente, il riconoscimento alle Regioni a titolo di competenza c.d. esclusiva o residuale (art. 117, comma 4, Cost.).

Questo mutamento del titolo competenziale delle Regioni è stato confermato in più occasioni dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 197/2003 sino alle più recenti sentenze nn. 90/2006 e 214/2006.

*** CODICE DEL TURISMO E QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ.**

Negli ultimi anni, a seguito del recepimento di direttive comunitarie e dell’applicazione di Regolamenti europei ed internazionali, la tutela offerta al turista dalla legislazione italiana si è ampliata in modo consistente. I consumatori/turisti non sempre sono consapevoli dei loro diritti e delle relative modalità di esercizio.



Consiglio regionale della Calabria
Seconda Commissione consiliare



Mare, Natura e Cultura

LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI TURISMO

Tutto ciò provoca spesso degli squilibri all'interno del sistema turistico, sia perché tale carenza informativa grava sul consumatore finale, sia perché attribuisce un privilegio ad alcuni operatori del settore che pongono in essere comportamenti illegittimi, a danno degli operatori virtuosi.

Il Governo italiano ha lavorato alla realizzazione di una consolidazione del settore turistico. Sulla stessa idea progettuale che nel 2005 aveva portato alla realizzazione del Codice del Consumo, è stato emanato il Codice del Turismo (decreto legislativo n.79/2011).

Il Codice del Turismo nella idea originaria, doveva rappresentare uno strumento, attraverso il quale si sarebbe dovuto eliminare lo stato di assoluta incertezza e conflitto circa le attribuzioni di poteri, fissando punti di riferimento univoci, stabilendo un solido e ordinato coordinamento tra Stato e Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'entrata in vigore del codice, inoltre avrebbe dovuto operare un riordino e una razionalizzazione complessiva delle disposizioni vigenti nella materia.

Lo stesso era stato pensato come una consolidazione che potesse mettere insieme il panorama frammentato delle leggi per la promozione del mercato del turismo in Italia e rafforzare la tutela del consumatore.

Si trattava di un'operazione che si poneva come obiettivo quello di fissare punti di riferimento univoci, operando un riordino e una razionalizzazione complessiva delle norme vigenti nella materia.

Il documento, finalizzato a promuovere e tutelare il mercato del turismo tramite il coordinamento sistematico delle disposizioni normative vigenti nel settore, nel rispetto della competenza legislativa regionale e dell'ordinamento dell'Unione europea, propone altresì degli elementi del tutto innovativi quali, in via esemplificativa, l'esplicita affermazione della risarcibilità del danno da vacanza rovinata (art. 47).

Contro detto Codice le Regioni Umbria, Toscana, Puglia e Veneto presentarono ricorso alla Corte Costituzionale, perché la normativa interveniva in diverse parti in materie di competenza regionale.

Le censure dei ricorsi regionali hanno evidenziato l'azione accentratrice dello Stato che ha legiferato in violazione della competenza residuale regionale in materia di turismo, nonché in carenza di delega legislativa, soffermandosi, poi, nella dettagliata analisi dei motivi di illegittimità costituzionale delle singole disposizioni del Codice del Turismo per le quali hanno rimesso la questione alla Consulta.

A seguito del predetto ricorso il decreto legislativo n. 79/2011 è stato oggetto di intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 80 del 2 aprile 2012), con conseguente abrogazione di molti articoli.



Consiglio regionale della Calabria
Seconda Commissione consiliare



Mare, Natura e Cultura

LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI TURISMO

Tale gravoso intervento costituzionale, ha sostanzialmente inciso sulla portata normativa del codice, lasciando in vita soltanto la parte che disciplina i rapporti più squisitamente privatistici del diritto del turismo.

Detta sentenza, quindi, ha inevitabilmente disperso la *ratio* sistematica e organica del codice del Turismo.

Come detto, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione (Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001), la materia del turismo è diventata competenza residuale delle Regioni (ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione), per cui lo Stato non è legittimato né a dettare una «legge-quadro» sul turismo, né un «codice» (ossia un corpo normativo tendenzialmente completo e organico nella materia in questione).

Infatti, lo Stato può emanare «leggi-quadro» soltanto nelle materie di competenza concorrente con le Regioni, mentre può procedere alla regolamentazione organica, anche nel dettaglio, delle sole materie attribuite alla sua competenza esclusiva.

Esistono due eccezioni secondo le quali lo Stato è legittimato ad intervenire nella materia del turismo:

- nelle materie cosiddette «trasversali», quali la tutela della concorrenza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il coordinamento informativo statistico ed informatico;
- quando alcune funzioni amministrative non possono essere efficacemente svolte a livello regionale.

In questo secondo caso, lo Stato assume l'esercizio delle funzioni amministrative e legislative, secondo il principio della sussidiarietà.

La sentenza n. 80/2012 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69.

La Corte Costituzionale, ha precisato che la natura residuale della competenza legislativa regionale fa sì che questa spetti in via ordinaria alle Regioni, salvo che lo Stato non operi l'avocazione delle stesse per motivi di inadempienza regionale.

È, dunque, bene chiarire quali siano state le conseguenze.

Sono rimasti in vigore gli articoli relativi all'impresa turistica ed alle professioni turistiche (articoli 6 e 7).



Consiglio regionale della Calabria
Seconda Commissione consiliare



Mare, Natura e Cultura

LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI TURISMO

In relazione a quest'ultime, il Codice ha, però, dettato una nuova norma sui percorsi formativi per l'inserimento nel mercato del lavoro turistico, dedicando un'attenzione particolare alla creazione di collegamenti con il mondo della formazione, tramite la stipula di accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori.

Sono stati dichiarati incostituzionali gli articoli relativi alla disciplina dello svolgimento dell'attività ricettiva, quali la disciplina in tema di inizio e gli adempimenti amministrativi.

Tale disposizione intendeva semplificare gli adempimenti amministrativi delle strutture turistiche, assoggettando a segnalazione certificata di inizio attività SCIA (di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990) l'avvio e l'esercizio delle strutture ricettive, che comunque sarebbero rimasti sottoposti al rispetto delle norme in materia ambientale, edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In materia di classificazione e *standards* delle strutture ricettive, il Codice aveva dettato un regime organico (articoli da 8 a 15), distinguendo fra strutture alberghiere/paralberghiere, extralberghiere, strutture ricettive all'aperto e strutture ricettive di mero supporto e dettando, per ciascuna di queste categorie, una serie di specifiche prescrizioni: anche questi articoli sono stati dichiarati incostituzionali.

Sono rimaste in vigore le norme che disciplinano in modo organico (articoli da 32 a 51) i pacchetti turistici e la tutela del consumatore turista, che hanno assorbito le normative preesistenti contenute nel Codice del Consumo, integrandole con nuove disposizioni.

Alla tutela del consumatore turista, sotto il profilo della qualità del servizio e della soluzione delle controversie, il nuovo Codice del Turismo aveva dedicato anche altre norme che sono state, però, dichiarate incostituzionali, come la norma di principio sul turismo accessibile (articolo 3) e quella sulla promozione del turismo con animali domestici al seguito (articolo 30).

Rimangono vigenti, invece, gli articoli 66 e 67 rispettivamente concernenti la Carta dei servizi turistici pubblici e la composizione (mediazione) delle controversie in materia di turismo.

In questa prospettiva si inseriscono le norme del titolo V che prevedono, fra l'altro, la definizione di circuiti turistici di eccellenza ripartiti tra 13 grandi aree tematiche (dal turismo della montagna a quello del mare, dal turismo religioso a quello congressuale, dal turismo culturale a quello giovanile, ecc.), cui sono dedicate, poi, specifiche disposizioni.

Nella stessa logica si muovono le nuove norme, inserite nel Capo II del titolo VII del Codice (articoli da 59 a 65), che disciplinano la promozione dell'eccellenza turistica italiana mediante il rilascio



Consiglio regionale della Calabria
Seconda Commissione consiliare



Mare, Natura e Cultura

LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI TURISMO

di specifiche attestazioni e la attribuzione di riconoscimenti e premi per le imprese e gli imprenditori che si sono distinti nel settore.

Altro rilevante intervento del Codice - in attuazione della direttiva 2008/122/ CE - riguarda le modifiche alla disciplina della multiproprietà (art. 2) contenuta nel Codice del Consumo (D.Lgs n. 206/2005).

È, in particolare, esteso l'ambito di applicazione di tale disciplina: da un lato si amplia la stessa definizione di contratto di multiproprietà, dall'altro si estende tale disciplina a tipologie contrattuali ulteriori. A tutela del contraente consumatore vanno, poi, segnalate le nuove disposizioni sulla completezza delle informazioni precontrattuali, sul contenuto minimo del contratto nonché sull'ampliamento del diritto di recesso che, ove correttamente esercitato, non comporta alcuna spesa per il consumatore.

Una delle novità più significative del Codice consiste nell'esplicita affermazione della risarcibilità del danno da vacanza rovinata (art. 47) che era stato, in passato, di esclusiva elaborazione giurisprudenziale (peraltro di difforme applicazione) finalizzata alla risarcibilità dello specifico danno non patrimoniale consistente nello stress e nel disagio subito per non aver potuto godere della vacanza.

Il danno da vacanza rovinata viene definito come il danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta; si tratta, quindi, di un pregiudizio di natura non patrimoniale e contrattuale, risarcito come conseguenza dell'inadempimento o dell'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico.

Di rilievo appare, inoltre, la definizione della nozione di inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico (art. 43), oltre che la disciplina degli obblighi assicurativi a carico dell'organizzatore e dell'intermediario (art. 50).

**** CRITICITÀ**

Come accennato in precedenza, le problematiche che sono sorte da una prima lettura e dall'esame dei testi normativi sono numerose, ma schematizzabili nelle seguenti criticità:

1. **Vuoti normativi**. Dall'istruttoria sono emersi dei vuoti normativi, nella fattispecie la definizione di direttore di albergo (la legge regionale 13/1985 che dava la definizione di direttore di albergo è stata abrogata dalla l. r. 14/1995);



Consiglio regionale della Calabria
Seconda Commissione consiliare



Mare, Natura e Cultura

LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI TURISMO

2. **Linguaggio normativo da rinnovare e modernizzare.** È da evidenziare che dall'esame di alcune norme, precisamente quelle più datate, si è riscontrato un linguaggio ormai desueto da coordinare e rivedere con le nuove tecniche legislative (*drafting*);
3. **Coordinamento della raccolta organica con le leggi sul decentramento** (competenze enti pubblici locali);
4. **Coordinamento della raccolta organica con le norme dell'Unione europea;**
5. **Coordinamento della raccolta organica con la più recente giurisprudenza.**

Anche alla luce delle criticità sopra evidenziate, e dalla comparazione delle leggi regionale in materia di turismo approvate dalle altre Regioni, emerge chiaramente l'esigenza di procedere alla redazione di un testo unico che raccolga, in un unico testo normativo, tutte le disposizioni che regolamentano la materia del turismo.

Questo consentirebbe agli addetti del settore ed a chi vuole approcciarsi per la prima volta alla materia, di avere un quadro chiaro e completo della normativa regionale che riguarda il turismo.

A titolo esemplificativo, si fa presente che numerose sono le Regioni italiane che hanno approvato un testo unico in materia di turismo. Tra le più recenti ricordiamo:

- **UMBRIA L.R. 12 luglio 2013, n. 13 “Testo unico in materia di turismo”;**
- **LIGURIA L.R. 12 novembre 2014, n. 32 “Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche”;**
- **VENETO L.R. 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;**
- **LOMBARDIA L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”;**
- **MARCHE L.R. 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”;**
- **FRIULI VENEZIA GIULIA L.R. 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”;**
- **TOSCANA L.R. 23 marzo 2000, n. 42 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.**



Consiglio regionale della Calabria
Seconda Commissione consiliare



Mare, Natura e Cultura

LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI TURISMO

TURISMO IN CALABRIA

Il turismo è uno dei settori strategici di questa Regione a maggiore potenziale di crescita economica, in grado di valorizzare risorse sottoutilizzate, creare nuove opportunità di impresa e di lavoro e generare entrate fiscali da impiegare nello sviluppo e miglioramento dei servizi per i cittadini calabresi.

La nostra regione ha tutti i numeri per diventare leader nazionale nel settore turistico e, per questo, è necessario migliorare il più possibile in termini di servizi offerti.

Crescita turistica significa evoluzione culturale e sviluppo economico e, considerata la notevole estensione del nostro patrimonio storico, artistico e culturale, è necessaria una pianificazione seria della promozione turistica.

La privilegiata posizione geografica della nostra regione, inoltre, deve essere ulteriore stimolo alla crescita economica: la Calabria è al centro del mediterraneo e questo deve indurre a realizzare un modello di sviluppo competitivo, sostenibile, integrato e multifunzionale. In quest'ottica, il turismo può e deve essere protagonista del rilancio della regione.

La Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 prevede all'articolo 3 l'elaborazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile, con l'obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali.

Proprio in questa direzione, il Consiglio regionale ha provveduto ad approvare il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile.

Con questo Documento la regione ha espresso la volontà di dotarsi di una nuova strategia per lo sviluppo turistico basata sul binomio mare – montagna, in grado di valorizzare gli inestimabili tesori artistici e culturali presenti nel suo territorio.

Il Piano, nelle prime sezioni, offre uno spaccato delle tendenze nel settore turistico a livello internazionale, nazionale e regionale.

Dai dati del Sistema Informativo Turistico, si evince che la Calabria si configura come meta fondamentalmente marina, destinata a servire un mercato prevalentemente nazionale. La forte specializzazione nel prodotto balneare causa, inoltre, un'alta e crescente concentrazione stagionale dei flussi, che si accompagna alla bassa qualità ed attrattività dell'ambiente, alla presenza di infrastrutture



Consiglio regionale della Calabria
Seconda Commissione consiliare



Mare, Natura e Cultura

LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI TURISMO

precarie ed insufficienti per gestire i picchi stagionali, e alla scarsa propensione delle imprese a diversificare ed innovare il prodotto turistico, promuovendo un'offerta ricettiva strutturalmente sbilanciata verso un patrimonio immobiliare privato economicamente improduttivo e deficitario di servizi.

È emersa, quindi, l'esigenza di ragionare sul territorio della Calabria non più in modo indistinto, ma per aggregazioni territoriali, Sistemi Turistici Locali, e Destinazioni Turistiche Regionali che sono chiamate ad attuare gli obiettivi del piano, che si sostanziano:

- a) nell'accrescere la competitività del mercato, costruendo nuovi prodotti ed evitando forme di competizione interna al territorio regionale;
- b) nel riequilibrare la distribuzione delle attività turistiche tra le aree costiere e le zone dell'entroterra;
- c) nel migliorare la qualità dei servizi, promuovendo la cultura della sostenibilità ambientale, economica e sociale, e della valorizzazione consapevole del patrimonio naturale, storico e artistico - culturale.

Si segnala da ultimo, anche una modifica normativa approvata nei giorni scorsi dal Consiglio regionale relativa legge regionale n. 4/1995 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri).

Detta modifica mira a rendere più snella la procedura di apertura di nuovi esercizi turistici extralberghieri, consentendo agli interessati di iniziare l'attività attraverso la presentazione, presso gli uffici comunali competenti, di una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'articolo 19 della Legge n.241/1990.

La SCIA, infatti, rappresenta oggi un'importante opportunità data agli imprenditori e agli operatori commerciali volta a semplificare il rapporto con la pubblica amministrazione.

L'obiettivo è quello di dare un forte segnale agli operatori del comparto, oggi in grande difficoltà non solo per la crisi ma anche per la necessità di individuare misure e azioni che restituiscano competitività alla offerta turistica e di dare un orientamento chiaro circa il percorso normativo intrapreso per la semplificazione e trasparenza degli oneri amministrativi in settori strategici, come il turismo, per lo sviluppo del nostro territorio.



ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

LEGGE REGIONALE	ARTICOLI DI RIFERIMENTO
Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 Riordino dell'organizzazione turistica regionale.	Articolo 1 (Principi e finalità) Articolo 3 (Piano di sviluppo turistico) Articolo 4 (Piano esecutivo annuale) Articolo 5 (Sistema dei finanziamenti) Articolo 6 (Sistema Turistico Locale) Articolo 7 (Funzioni del Sistema Turistico Locale) Articolo 8 (Marchio di qualità) Articolo 9 (Comitato istituzionale)

Settore II Commissione Bilancio, Programmazione economica ed Attività produttive,
Affari dell'UE e Relazioni con l'Estero



ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

	<p>Articolo 10 (Sistema informativo turistico)</p> <p>Articolo 11 (Carta dei diritti del Turista)</p> <p>Articolo 13 (Programma di accoglienza del turista)</p> <p>Articolo 14 (Uffici Informazione e Accoglienza Turistica)</p> <p>Articolo 15 (Pro-Loco)</p> <p>Articolo 16 (Albo provinciale)</p>
<p>Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.</p>	<p>Articolo 53 (Funzioni della Regione)</p> <p>Articolo 54 (Funzioni delle Province)</p> <p>Articolo 55 (Funzione dei Comuni)</p>



ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

Legge regionale 28 marzo 1985, n. 13
**Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria
in attuazione della legge 217 del 17 maggio 1983.**

Articolo 65
(Finalità)



DISCIPLINA IN MATERIA DI OPERATORI TURISTICI

LEGGE REGIONALE	ARTICOLI DI RIFERIMENTO
Legge regionale 3 settembre 2012, n. 38 Valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria.	Articolo 1 (Finalità della legge) Articolo 2 (Comuni termali) Articolo 3 (Pianificazione e programmazione regionale di settore) Articolo 4 (Contenuti del piano regionale di settore) Articolo 5 (Formazione e pubblicazione del piano regionale di settore) Articolo 6 (Contributi) Articolo 7 (Domanda di ammissione ai contributi) Articolo 8 (Concessione dei contributi) Articolo 9 (Divieto di cumulo)



DISCIPLINA IN MATERIA DI OPERATORI TURISTICI

	<p>Articolo 10 (Erogazione del contributo)</p> <p>Articolo 11 (Collaudo delle opere)</p>
<p>Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 50 Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera</p>	<p>«ALLEGATO A» PROSPETTO DI DEFINIZIONE DEGLI <i>STANDARD</i> MINIMI NAZIONALI DEI SERVIZI E DELLE DOTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI</p>
<p>Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 Riordino dell'organizzazione turistica regionale.</p>	<p>Articolo 12 (Albergo diffuso)</p>
<p>Legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast".</p>	<p>Articolo 1 (Finalità)</p> <p>Articolo 2 (Definizione e servizi)</p> <p>Articoli 3 (Disposizioni urbanistico – edilizie)</p> <p>Articolo 4 (Adempimenti amministrativi - idoneità - inizio attività)</p>



DISCIPLINA IN MATERIA DI OPERATORI TURISTICI

	<p>Articolo 5 (Finanziamenti)</p> <p>Articolo 6 (Elenco regionale e promozionale del sistema calabrese di B&B)</p> <p>Articolo 7 (Revoca di contributi e sospensione dell'autorizzazione)</p> <p>Articolo 8 (Sanzioni)</p> <p>Articolo 9 (Vigilanza e controlli)</p> <p>Articolo 10 (Sospensione dell'attività)</p>
<p>Legge regionale 10 aprile 1995, n. 14 Figura professionale del Direttore di Albergo. Integrazione e modifiche alle leggi regionali n. 13/85 e n. 20/90.</p>	<p>Articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12</p>
<p>Legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri.</p>	<p>Articolo 1 (Definizione)</p> <p>Articolo 2 (Finalità)</p> <p>Articolo 3</p>



DISCIPLINA IN MATERIA DI OPERATORI TURISTICI

(Esercizi extralberghieri)

Articolo 4 – Allegato A

(Residenze di campagna)

Articolo 5 – Allegato B

(Case e appartamenti per vacanze)

Articolo 6

(Case per ferie)

Articolo 7

(Case Religiose di Ospitalità)

Articolo 8

(Requisiti tecnici e igienico-sanitari)

Articolo 9

(Obblighi amministrativi)

Articolo 10

(Centri Soggiorno Studi)

Articolo 11

(Obblighi Amministrativi)



DISCIPLINA IN MATERIA DI OPERATORI TURISTICI

	<p>Articolo 12 (Ostelli per la gioventù)</p> <p>Articolo 13 (Centri di vacanza per ragazzi)</p> <p>Articolo 14 (Norme comuni per Ostelli per la gioventù e per Centri di vacanze per ragazzi)</p> <p>Articolo 15 (Rifugi Escursionistici e di Montagna)</p> <p>Articolo 16- Allegato C (Esercizi di affittacamere)</p> <p>Articolo 17 (Compatibilità Urbanistica)</p> <p>Articolo 18 (Disciplina Tributaria)</p>
<p>Legge regionale 12 aprile 1990, n. 20 Norme tendenti a favorire la conduzione professionale degli alberghi.</p>	<p>Articolo 1</p>
<p>Legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 Ricezione turistica all'aria aperta.</p>	<p>Articolo 1 (Oggetto della legge)</p>



DISCIPLINA IN MATERIA DI OPERATORI TURISTICI

Articolo 2

(Norme urbanistiche e concessione edilizia)

Articolo 3

(Costruzione di nuovi complessi ricettivi all'aria aperta)

Articolo 4

(I collaudi dei nuovi complessi ricettivi all'aria aperta)

Articolo 5

(L'autorizzazione per l'entrata in esercizio e la gestione dei *nuovi complessi ricettivi all'aria aperta*)

Articolo 6

(*La classificazione dei complessi ricettivi all'aria aperta*)

Articolo 8

(*La classificazione dei complessi esistenti ed autorizzati all'entrata in vigore della legge regionale*)

Articolo 9

(La classificazione periodica dei complessi ricettivi all'aria aperta)

Articolo 10

(La gestione dei complessi ricettivi all'aria aperta)

Articolo 11



DISCIPLINA IN MATERIA DI OPERATORI TURISTICI

	<p>(I periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta)</p> <p>Articolo 12 (La registrazione e la notifica delle persone alloggiate)</p> <p>Articolo 13 (Le tariffe nei complessi ricettivi alla aria aperta)</p> <p>Articolo 14 (Obbligo di esposizione al pubblico)</p> <p>Articolo 15 (I campeggi mobili)</p> <p>Articolo 16 (Controllo e vigilanza sui complessi ricettivi all'aria aperta)</p> <p>Articolo 19 (Le sanzioni)</p>
<p>Legge regionale 3 maggio 1985, n. 26 Disciplina della classificazione alberghiera</p>	<p>Articolo 3 (Tipi di esercizi alberghieri)</p> <p>Articolo 4 (Classificazione alberghiera)</p> <p>Articolo 5 (Rilascio della licenza)</p>



DISCIPLINA IN MATERIA DI OPERATORI TURISTICI

Articolo 6

(Operazione della classificazione)

Articolo 7

(Denominazione degli esercizi alberghieri)

Articolo 8

(Denuncia ai fini di classificazione)

Articolo 9

(Pubblicità delle deliberazioni di classificazione)

Articolo 10

(Ricorsi avverso la classificazione)

Articolo 11

(Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati)

Articolo 12

(Provvedimenti d'ufficio per il mutamento della *classificazione*)

Articolo 13

(Attribuzione di migliore classificazione)

Articolo 14

(Sanzione per mancata denuncia)



DISCIPLINA IN MATERIA DI OPERATORI TURISTICI

	<p>Articolo 15 (Comportamento ostantivo del titolare di esercizio)</p> <p>Articolo 16 (Sanzioni per attribuzione di falsa classificazione)</p> <p>Articolo 17 (Esercizio delle funzioni di vigilanza)</p>
<p>Regolamento regionale 27 ottobre 2008, n. 4 Regolamento di attuazione art. 12 Legge regionale 31 marzo 2008 n. 8.</p>	<p>REGOLAMENTO ALBERGO DIFFUSO</p>



LEGGE REGIONALE	ARTICOLI DI RIFERIMENTO
<p>Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 Riordino dell'organizzazione turistica regionale.</p>	<p>Articolo 17 (Agenzie di viaggio e turismo)</p> <p>Articolo 18 (Attività delle agenzie)</p> <p>Articolo 19 (Procedure per apertura)</p> <p>Articolo 20 (Autorizzazione)</p> <p>Articolo 21 (Contenuto dell'autorizzazione)</p> <p>Articolo 22 (Periodo di apertura)</p> <p>Articolo 23 (Redazione e diffusione dei programmi)</p> <p>Articolo 24</p>



(Commissioni arbitrali e conciliative)

Articolo 25

(Obbligo di assicurazione)

Articolo 26

(Sospensione dell'attività)

Articolo 27

(Cessazione dell'attività)

Articolo 28

(Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo)

Articolo 29

(Direttore tecnico)

Articolo 30

(Albo provinciale dei direttori tecnici)



PROFESSIONI TURISTICHE

LEGGE REGIONALE	ARTICOLI DI RIFERIMENTO
Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 Riordino dell'organizzazione turistica regionale.	Articolo 31 (Figure delle professioni turistiche) Art. 32 (Competenze delle Province) Articolo 33 (L'autorizzazione provinciale e tesserino di riconoscimento) Articolo 34 (Divieti) Articolo 35 (Sospensione e revoca delle autorizzazioni) Articolo 36 (Sanzioni amministrative pecuniarie) Articolo 37 (Reclami e vigilanza) Articolo 38 (Inapplicabilità)

Settore II Commissione Bilancio, Programmazione economica ed Attività produttive,
Affari dell'UE e Relazioni con l'Estero



PROFESSIONI TURISTICHE

<p>Legge regionale 18 maggio 2004, n. 17 Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo.</p>	<p>Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)</p> <p>Articolo 2 (Definizioni)</p> <p>Articolo 3 (Albo regionale degli operatori del turismo subacqueo)</p> <p>Articolo 4 (Esercizio delle attività di guida e istruttore subacqueo)</p> <p>Articolo 5 (Esercizio delle attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo)</p> <p>Art. 6 (Associazioni senza scopo di lucro)</p> <p>Articolo 7 (Domanda di iscrizione)</p> <p>Articolo 8 (Rinnovo dell'iscrizione)</p>
--	--

Settore II Commissione Bilancio, Programmazione economica ed Attività produttive,
Affari dell'UE e Relazioni con l'Estero



PROFESSIONI TURISTICHE

Articolo 9

(Uso della denominazione)

Articolo 10

(Osservatorio regionale per il turismo subacqueo)

Articolo 11

(Tariffe)

Articolo 12

(Sanzioni)

Articolo 13

(Norme finali e transitorie)



FORMAZIONE PROFESSIONALE

LEGGE REGIONALE	ARTICOLI DI RIFERIMENTO
Legge regionale 11 agosto 1992, n. 14 Istituzione Azienda Promozione Turistica e Commissioni Artigianato e Assegnazione alloggi popolari nelle province di Crotone e Vibo Valentia.	Articolo 1
Legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 Sostegno all'attività dell'Istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistica.	Articolo 1,2 Articolo 5 (Statuto dell'Istituto superiore per il turismo Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistiche)



DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO

LEGGE REGIONALE	ARTICOLI DI RIFERIMENTO
<p>Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.</p>	<p>Articolo 1 (Finalità)</p> <p>Articolo 2 (Attività turistiche e ricreative)</p> <p>Articolo 3 (Funzioni della Regione)</p> <p>Articolo 4 (Funzioni e competenze dei Comuni) – da integrare con gli artt. 25 e 96, comma 1, lett. d L.R. 34/2002</p> <p>Articolo 5 (Concertazione)</p> <p>Articolo 6 (Piano di indirizzo regionale)</p> <p>Articolo 7 (Modalità di approvazione del PIR)</p>

Settore II Commissione Bilancio, Programmazione economica ed Attività produttive,
Affari dell'UE e Relazioni con l'Estero



DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO

Articolo 8

(Attività Consentite)

Articolo 9

(Opere consentite)

Articolo 10

(Concessione in uso di beni del demanio marittimo)

Articolo 11

(Obblighi, divieti e limiti)

Articolo 12

(Piani Comunali di spiaggia)

Articolo 13

(Modalità di approvazione del PCS)

Articolo 14

(Norme di salvaguardia)

Articolo 15

(Soggetti destinatari)

Articolo 16



DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO

(Lega Navale Italiana)

Articolo 17

(Concorso di più domande di concessione)

Articolo 18

(Procedure per il rilascio delle concessioni)

Articolo 19

(Valenza turistica e determinazione canoni)

Articolo 20

(Revoca, decadenza, sub ingresso)

Articolo 21

(Struttura amministrativa regionale)

Articolo 22

(Vigilanza)

Articolo 23

(Ricorsi)

Articolo 24

(Cauzione)



DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO

	<p>Articolo 26 (Norme tributarie)</p> <p>Articolo 27 (Norma transitoria)</p>
--	--